



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Clotilde Fierro	PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE Rel
Dott. Silvia Casarino	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **471 /2019** R.G.L.

promossa da:

Anagnostopulos Manuela (NGNMNL72C64L219K), Braghin		
Stefania (BRGSFN66H70H355Y), Cafasso Lucia		
(CFSLCU73C68E379R), Cincimino Alessandra		
(CNCLSN71S51L219C), Farina Roberta		
(FRNRRT69M43E379E), Giono Barber Irene		
(GNBRNI73C45E379Y), Giurleo Daniela		
(GRLDNL76H55I725M), Lazzaretti Adriana		
(LZZDRN70S51E379T), Leonardi Massimo		
(LNRMSM72P13E379A), Maino Errika		
(MNARRK74S60A326B), Maiolo Stefano		
(MLASFN70R02A859T), Matasso Maria Cristina		



(MTSMCR79C50C665A), **Martorana Nicoletta**
 (MRTNLT74S47C665T), **Marzoli Lucia**
 (MRZLCU72D62D488O), **Munini Barbara**
 (MNNBBR76H51C133W), **Nebuloni Francesca**
 (NBLFNC74A49A859O), **Nocentini Chiara Vera**
 (NCNCRV76R48L219J), **Pavese Barbara**
 (PVSBBR73L57A182J), **Poletto Silvia**
 (PLTSLV74R64G224H), **Profita Concetta**
 (PRFCCT70D63C665C), **Ricca Marita Luisa**
 (RCCMTL67P58E379K), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.
 Ernesto Maria Cirillo del Foro di Napoli e Michele Inanello del
 Foro di Torino, come da delega in atti, ed elettivamente
 domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo sito in Torino, Viale
 Bligny, n. 15.

APPELLANTI**CONTRO**

VODAFONE ITALIA S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V., di seguito, "Vodafone" o la "Società"), Cod. Fisc. 93026830017, P.IVA 08539010010, REA 974956, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura congiunta alla presente memoria difensiva - dal Responsabile Contracting & Labour Law, Avv. Antonio Scarpino (giusta poteri prodotti sub All. A del fascicolo Vodafone di I grado), in via disgiunta tra loro, dagli Avv. Franco Tofacchi e Roberto Alberto del Foro di Torino presso il



cui Studio elegge domicilio in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 19.

APPELLATA

CONTRO

COMDATA S.p.A., già Comdata Care S.p.A., C.F. e P.IVA 07790430966, in persona del procuratore speciale dott. Enrico Martino, come da procura notarile n. 64330/24654 del 19 febbraio 2018, notaio dott. Gabriele Franco Maccarini (prodotta *sub* “**Allegato A**”), con sede legale in Via Caboto n. 1, Corsico (MI), 20094, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli gli Avv. Carlo Majer del Foro di Milano e Carmen Polito del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultima, in Brandizzo (TO), Via XX Settembre, n. 2.

APPELLATA

Oggetto: cessione ramo d’azienda-appalto di manodopera

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: come da ricorso depositato in data 26.09.2019

Per l’appellata VODAFONE ITALIA S.p.A.: come da memoria depositata in data 06.03.2020

Per l’appellata COMDATA S.p.A.: come da memoria depositata in data 05.03.2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Gli odierni appellanti hanno convenuto Vodafone avanti il Tribunale Civile di Ivrea, in funzione di Giudice del lavoro, deducendo, in sintesi:

- (i) di essere stati dipendenti di Vodafone (ad eccezione di Ricca Maria Luisa) e di avere visto ceduto il proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., a Comdata Care, con effetto a far data dal 9 novembre 2007, quale conseguenza di un'operazione di trasferimento di ramo di azienda da Vodafone a Comdata Care;
 - (ii) di aver lavorato o di lavorare nel reparto Back Office Consumer, Back Office Business presso la sede di Ivrea di Comdata;
 - (iii) che la cessione del ramo deve ritenersi illegittima, come dichiarato dalla Corte di Cassazione in svariate decisioni emesse nel 2016;
 - iv) nello svolgimento della loro attività, di utilizzare strumenti Vodafone e di essere eterodiretti da personale di Vodafone.
- (iiii) La sola sig.ra Ricca in via principale, e tutti gli altri ricorrenti in via subordinata, hanno dedotto poi che nella fattispecie era configurabile una violazione della disciplina vigente in tema di interposizione illecita di manodopera: con le conseguenze di cui all' art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003.

* * *

Sulla scorta delle riferite premesse, i ricorrenti hanno concluso nel modo che segue:



«1) in via principale per i signori Manuela Anagnostopulos, Stefania Braghin, Lucia Cafasso, Alessandra Cincimino, Roberta Farina, Irene Giono Barber, Daniela Giurleo, Adriana Lazzaretti, Massimo Leonardi, Errika Maino, Stefano Maiolo, Maria Cristina Matasso, Nicoletta Martorana, Lucia Marzoli, Barbara Munini, Francesca Nebuloni, Chiara Vera Nocentini, Barbara Pavese, Silvia Poletto, Concetta Profita, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la nullità ed efficacia della cessione del ramo di azienda perché avvenuta in violazione dell'art. 2112 c.c.e 1406 c.c., e per l'effetto condannare la Vodafone Italia s.p.a. a ripristinare il rapporto di lavoro con le ricorrenti a far data dal novembre 2007 ovvero per quella diversa data che stabilirà il giudicante, con ogni conseguenza giuridica ed economica;

2) in via principale per la sig.ra Ricca Marita Luisa ed in via subordinata per i restanti ricorrenti signori Manuela Anagnostopulos, Stefania Braghin, Lucia Cafasso, Alessandra Cincimino, Roberta Farina, Irene Giono Barber, Daniela Giurleo, Adriana Lazzaretti, Massimo Leonardi, Errika Maino, Stefano Maiolo, Maria Cristina Matasso, Nicoletta Martorana, Lucia Marzoli, Barbara Munini, Francesca Nebuloni, Chiara Vera Nocentini, Barbara Pavese, Silvia Poletto, Concetta Profita, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta Vodafone Italia S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., del D.



Lgs. 276/2003 e della vigente normativa in materia di appalto di manodopera e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., si è costituito ed è stato eseguito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'assunzione presso l'interposta Comdata S.p.a. ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, con condanna della resistente a ripristinare la funzionalità dei rapporti di lavoro con i ricorrenti e comunque ad assumerli con ogni conseguenza giuridica ed economica».

Vodafone Italia s.p.a. si è costituita in giudizio il 30/3/2018 mediante il deposito di una memoria con la quale in via preliminare ha eccepito la decadenza *ex art. 32, comma 4, lett. c)*, legge 183/2010, mentre nel merito ha argomentato nel senso della piena autonomia funzionale del ramo ceduto e dell'irrilevanza del requisito della preesistenza. Inoltre ha sostenuto che l'appalto stipulato con Comdata era genuino e che i ricorrenti non avevano allegato né offerto di provare circostanze dalle quali fosse desumibile l'esistenza del potere direttivo, gerarchico e disciplinare in capo a Vodafone.

Vodafone Italia s.p.a. ha anche chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Comdata s.p.a., la quale tuttavia è intervenuta volontariamente in giudizio il 30/3/2018 mediante il deposito di una memoria con la quale in via preliminare ha eccepito la decadenza *ex art. 32, comma 4, lett. c)*, legge 183/2010, mentre nel merito ha argomentato nel senso della piena validità della



cessione del ramo di azienda e del contratto di appalto stipulato con Vodafone.

La causa, istruita sulla sola base delle produzioni documentali delle parti, all'esito della discussione è stata decisa all'udienza del 12/12/2018.

In tale udienza, in assenza di repliche, il Giudice ha respinto tutte le domande proposte dai ricorrenti e ha compensato le spese di lite.

Ricorrono in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.349/2018) i lavoratori, chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Resistono le appellate, nel costituirsi a loro volta nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della impugnata sentenza.

All'udienza dell'8.9.2020, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

In primo luogo appare opportuno ricostruire il percorso argomentativo posto alla base della sentenza appellata.

a) preliminarmente il Giudicante ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda avente a oggetto l'illegittimità della cessione di ramo di azienda, affrontando e risolvendo i seguenti temi:



(i): «il primo problema da affrontare consiste nel comprendere se il regime decadenziale introdotto dall'art. 32, comma 4, lett. c), legge 183/2010 trovi applicazione anche in relazione a fattispecie perfezionatesi (ma non ancora esauritesi) anteriormente all'entrata in vigore della predetta disposizione».

Il Giudicante si è rifatto così all'orientamento della Corte di Cassazione, richiamando espressamente ed estesamente la motivazione della decisione n. 2734 del 2016 e giungendo a ritenere che «il regime decadenziale introdotto dalla lettera c) dello stesso comma deve trovare applicazione anche allorquando, come nel caso di specie, il trasferimento di azienda (cioè il fatto generatore del diritto) si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina»;

(ii) dopodiché il primo Giudice ha affrontato il seguente tema: «se il regime decadenziale di cui sopra sia applicabile anche in presenza di un trasferimento d'azienda nullo».

Sul punto il Giudicante ha fatto ricorso ai criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte nella decisione n.13179/2017, laddove – nell'escludere l'applicabilità del regime decadenziale all'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto – i giudici di legittimità hanno affermato che «in tutte le fattispecie previste dall'art.32 citato, quindi in anche in quelle contemplate dal comma 3° in aggiunta al contratto a termine (quali il recesso del committente nei rapporti di collaborazione, il trasferimento ai sensi dell'art.2103 c.c. ed ancora il trasferimento di azienda) si è



in presenza di atti posti in essere dal datore di lavoro ai quali il lavoratore si oppone invocandone l'illegittimità o l'invalidità, con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore di lavoro nell'ambito del medesimo rapporto come nel caso di cessione di azienda, oppure con azione diretta a richiedere una continuità del rapporto (...)).

Pertanto, il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che: «il regime decadenziale di cui si discute debba trovare applicazione ogniqualvolta si registri una divergenza tra il titolare apparente del rapporto di lavoro e il titolare “affermato” (secondo la prospettazione attorea), anche qualora l'apparenza discenda da un'operazione di trasferimento di azienda della quale il lavoratore contesti la validità».

Ha rilevato che il richiamo formulato da parte ricorrente all'art. 1406 c.c. non può mutare i termini del problema, e ciò in quanto «la questione va risolta a monte: una volta chiarito che il regime decadenziale trova applicazione anche nell'ipotesi di contestazione della validità del trasferimento, il lavoratore non può certo sfuggire alla già maturata decadenza sol perché l'azione si fonda sull'art. 1406 c.c. anziché sull'art. 2112 c.c.»;

(iii) infine, alla luce dei principi sopra evidenziati, il Giudice ha ritenuto evidente che «in quest'ottica non può utilmente sostenersi che il termine di decadenza non sia nemmeno iniziato a decorrere>>».



Chiarito che il regime decadenziale opera anche nell'ipotesi di cui si discute, il punto iniziale di decorrenza del termine di 60 giorni di cui all'art. 6, legge 604/1966 può e deve essere individuato in ossequio al tenore letterale dell'art. 32, comma 4, lett. c), legge 183/2010, che si riferisce alla “*data del trasferimento*”».

Il tribunale ha così concluso per la decadenza dei ricorrenti dalla facoltà di impugnare giudizialmente la cessione *de qua*;

b) quanto poi alla domanda relativa alla presunta illegittimità dell'appalto, il primo Giudice – chiarita l'inutilizzabilità delle sentenze della Corte di Cassazione in ordine alla cessione di ramo, perché non hanno volutamente affrontato il tema dell'esecuzione successiva al trasferimento – ha applicato al caso di specie i noti principi giurisprudenziali («assume carattere decisivo, ai fini della liceità o meno dell'appalto, l'individuazione del soggetto che esercita effettivamente il potere direttivo sui lavoratori impiegati assumendone il relativo rischio, senza limitare il proprio intervento alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro») e condiviso integralmente gli approdi contenuti nella sentenza resa dal Trib. Napoli n. 6137 del 3.10.2018 (prodotta dalla società in sede di discussione), che ha esaminato l'identico appalto dichiarandolo pienamente legittimo e ritenendo tra l'altro provata l'assunzione da parte di Comdata del rischio d'impresa;



c) sempre in argomento il Giudicante ha poi ritenuto che i ricorrenti non avessero assolto in alcun modo all'onere probatorio sugli stessi gravante, dal momento che nessuna delle prove documentali da loro dedotte poteva essere considerata conferente, mentre le prove orali proposte erano comunque inidonee a dimostrare l'esercizio di un potere direttivo dei dipendenti di Vodafone su quelli di Comdata (anche perché i capitoli di prova erano descrittivi di fatti non circostanziati nel tempo e nello spazio e addirittura privi dei nominativi delle persone che, per conto di Vodafone, si sarebbero ingerite quotidianamente nel loro lavoro).

Per l'effetto, il primo Giudice ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.

3.

Avverso l'impugnata sentenza i lavoratori hanno interposto appello, sostenendo che:

a) con riferimento alla decadenza dall'azione di accertamento della illegittimità della cessione del ramo:

(i) il termine decadenziale introdotto dalla legge n. 183/2010 non trova applicazione alle fattispecie anteriori alla data di entrata in vigore della predetta norma;

(ii) la giurisprudenza citata nella decisione del Tribunale è inconferente in quanto relativa ai contratti a termine o comunque a fattispecie differenti dalla cessione di (ramo di) azienda;



(iii) un atto nullo non può essere soggetto a un termine decadenziale;

(iv) la norma violata nel caso de quo non è l'art 2112 c.c., bensì l'art. 1406 c.c., disposizione non suscettibile di decadenza;

b) quanto poi all'asserita illegittimità dell'appalto, la difesa degli appellanti ha sostenuto che:

(i) dovevano essere tenute in considerazione le decisioni della Corte di Cassazione che hanno dichiarato l'illegittimità della cessione;

(ii) non doveva invece essere considerato il precedente specifico reso dal Tribunale di Napoli, perché ogni sede produttiva aveva una propria organizzazione del lavoro;

(iii) Vodafone non aveva prodotto in giudizio tutti gli allegati del primo contratto di appalto, né il contratto di rinnovo;

(iv) non era stata fornita prova dell'attribuzione del corrispettivo non superandosi così «la presunzione di illiceità dell'appalto»;

(v) quanto all'istruttoria negata, non era rilevante l'omessa indicazione nei capitoli di prova del nome e cognome dei dipendenti Vodafone che, negli anni, avevano quotidianamente impartito ordini agli odierni Appellanti, e anzi i capitoli di prova erano da considerarsi analitici e ammissibili.

4.

Gli appelli sono fondati ad eccezione di quello proposto dalla Signora Ricca Maria Luisa.



In primo luogo è infondata l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 32 comma 4 lett. c) l. 183/2010 sollevata dalle società odierne appellate ed accolta dal Tribunale, come ritenuto recentemente dalla S.C. nella sentenza 6649/2020, secondo cui il termine di decadenza non è applicabile ai trasferimenti di azienda avvenuti (come quello per cui è causa) in data anteriore all'entrata in vigore della l. 183/2010.

Sul punto si richiama quanto recentemente ritenuto da questa Corte territoriale in altra causa (sentenza n. 305/2020) che nell'analizzare la decisione della Suprema Corte ha rilevato quanto segue:

“In detta pronuncia la S.C. ha evidenziato che l'art. 32 comma 4 cit., introducendo una rilevante limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, è norma eccezionale, da interpretare rigorosamente tenuto conto dei limiti costituzionali (artt. 2, 111 e 117), del diritto euro-unitario (art. 47 della Carta di Nizza) e del diritto convenzionale (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo).

La S.C. ha poi richiamato la propria giurisprudenza e pronunce della Corte Costituzionale sulla legittimità di una norma sopravvenuta che introduca *ex novo* un termine di decadenza in una situazione ancora pendente, con decorrenza – considerata l'impossibilità di un termine di decadenza retroattivo, ossia decorrente da data antecedente all'entrata in vigore della legge che l'ha istituito - dall'entrata in vigore della modifica



legislativa, anche mediante richiamo all'art. 252 disp. att. c.p.c. e al valore di regola generale attribuito a detto articolo.

Ciò, tuttavia, purché la norma che introduce *ex novo* un termine di decadenza non disciplini la fase transitoria tra i due regimi normativi.

Secondo la S.C., tenuto conto della priorità dell'interpretazione letterale, dalla locuzione "*con termine decorrente dalla data del trasferimento*" è possibile desumere la *voluntas legis* circa l'individuazione della decorrenza dell'ambito operativo della norma, tale da manifestarsi come espressione di diritto intertemporale: "*Dalla lettura del testo si evince che il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 cod. civ., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010.*

Invero, esclusa come detto in precedenza la natura retroattiva della legge che introduce un termine di decadenza prima non previsto e statuito, in modo specifico, un momento particolare per la individuazione della decorrenza da cui computare la decadenza, si deve argomentare che i rapporti non ancora esauriti non possono essere regolati dal principio di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., proprio perché la detta precisazione -



nella articolazione della norma - si pone non solo come caratterizzante, in modo statico, la struttura della fattispecie, dando certezza alle singole scansioni temporali riguardanti la fase impugnatoria, ma si manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione.

La specifica indicazione del momento della "data del trasferimento" deve essere inteso, pertanto, come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l'applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza.

Significativo, infatti, sotto quest'ultimo aspetto, è il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di "trasferimento", e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge.



Tale conclusione (...) trova poi conforto, sotto il profilo logico-sistematico, nell'assenza, nel comma 4 dell'art. 32 citato, di una analoga disposizione a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l'ipotesi anche per quelli già scaduti”.

Questa pronuncia, la prima relativa al regime intertemporale della decadenza ex art. 32 comma 4 lett. c), non è in contrasto con quelle, menzionate dalle parti appellate e dal Tribunale, relative ai rapporti di somministrazione, a cui si applica l'art. 32 comma 4 lett. d), che – a differenza di quanto previsto dalla lett. c) per il trasferimento d'azienda – non contiene alcuna precisazione sulla decorrenza del termine né alcuna disciplina transitoria, con conseguente applicazione della regola generale ex art. 252 disp. att. c.p.c..

La conclusione della S.C. è condivisibile, considerato che le norme che introducono termini di decadenza per l'esercizio di un diritto sono eccezionali e quindi debbono essere interpretate rigorosamente, tanto più se riferite a fattispecie perfezionate in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge che introduce la decadenza.

Né si ravvisano i profili di possibile violazione dell'art. 3 Cost. sostenuti dalle difese delle parti appellate nel corso dell'udienza di discussione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta, a seconda del contratto o del rapporto, di applicare o meno, in via eccezionale, la decadenza anche a un rapporto



perfezionato o esaurito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta".

5.

Venendo al merito deve essere ritenuta fondata la domanda degli appellanti volta a far accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della cessione del ramo di azienda, per le ragioni illustrate da questa Corte nella sentenza n. 859/15, dalla quale il Collegio ritiene di non doversi discostare in mancanza di valide argomentazioni di segno contrario apportate dalle parti appellate e considerato inoltre il costante orientamento della S.C. sul trasferimento del ramo d'azienda per cui è causa (v. sentenze Cass. nn. 9682/2016, 10243/2016, 10352/2016, 10540/2016, 10541/2016, 10542/2016, 10730/2016, 17366/16).

Come ritenuto nel precedente di questa Corte, l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda emerge dal mero esame dei documenti (gli stessi prodotti anche nel presente giudizio, in particolare il contratto di cessione, il contratto di appalto e gli allegati di esso) e dalle circostanze incontestate tra le parti:

“Occorre innanzitutto prendere le mosse dai principi giurisprudenziali ormai consolidati in tema di cessione di parte dell'azienda, elaborati anche sulla scorta delle direttive europee in materia (cfr. tra altre Cass. 15701/2015, Cass. 9949/2014, Cass. 9642/2014, Cass. 8757/2014, Cass. 2766/2013). Si tratta di principi che sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione anche in relazione a fattispecie regolate ratione temporis dal



testo novellato dell'art. 2112 c.c., che al quinto comma, come modificato dall'art. 32 D. Lgs 276/2003, recita: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

In proposito si è affermato che in materia di trasferimento di parte o ramo dell'azienda "tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112 c.c., comma 5, sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32 applicabile al caso di specie ratione temporis), perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva (vedi Cass. n. 22613 del 3 ottobre 2013, Cass. n. 5678 del 7 marzo 2013). Si è al riguardo rilevato come la citata direttiva n. 50 del 1998 richieda che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l'art. 2112 c.c., comma 5, si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma



di un'attività economica organizzata". Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati, là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica (cfr., Cass. n. 13171 del giorno 8 giugno 2009).

Questa Corte ha dunque aderito, ed aderisce (vedi Cass. n. 21711 del 4 dicembre 2012), alla tesi secondo cui il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 (emanato a seguito della Legge Delega n. 30 del 2003 che prevedeva innanzitutto il "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria"), vada interpretato alla luce di quest'ultima - che presuppone che l'oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità funzionalmente autonoma la quale resti conservata con il trasferimento (cfr. in particolare le direttive CE 1998/50 e n. 23/2001)" (Cass. 9361/2014).

Secondo l'interpretazione prevalente dell'art. 2112 c.c., in conformità alle direttive europee e all'interpretazione della Corte di Giustizia (di recente ribadita nella sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo 2014 n. C- 458/12), ciò che deve conservarsi nell'entità oggetto di cessione (ed essere pertanto a questa preesistente) è la particolare conformazione del legante



organizzativo, il nesso funzionale tra i fattori stabilmente orientati alla produzione di determinati beni o servizi, che possono anche non includere un substrato materiale significativo (come nelle ipotesi di imprese “leggere”, il cui valore aggiunto è essenzialmente legato al particolare know how) ma devono essere obiettivamente idonei a svolgere l’attività economica in maniera autonoma, senza la necessità di apporti di altre strutture organizzative dell’impresa cedente pur se con possibili integrazioni eventuali da parte del cessionario. Al fine di accertare la sussistenza della preesistente entità economica funzionalmente autonoma, è necessario, quindi, procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi materiali e immateriali coinvolti dal trasferimento, che non devono assurgere nell’insieme ad una figura di “piccola impresa”, ma essere tali da costituire, ex ante, un nucleo organizzato con modalità tali da assicurare un risultato produttivo obiettivamente apprezzabile. Ne discende che l’indagine deve essere estesa anche all’eventuale contratto di fornitura o appalto che sia stato stipulato dalle parti contestualmente alla cessione, dal quale possono emergere utili indici presuntivi circa l’effettivo grado di autonomia delle attività cedute (cfr. tra le ultime Cass. 15701/2015). (...)

In applicazione dei principi richiamati la Corte ritiene (in conformità a quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma e dalla Corte di Appello di Napoli nelle sentenze prodotte in atti)



che i segmenti ceduti da Vodafone a Comdata Care - costituenti un agglomerato di alcuni uffici facenti parte del più ampio settore delle Customer Operations e destinatari di alcune delle funzioni operative inerenti la gestione del rapporto con la clientela - fossero privi di autonomia organizzativa e si esaurissero in effetti in una entità costituita dai rapporti di lavoro con parte dei dipendenti originariamente addetti a tali funzioni, ovvero solo quelli con mansioni impiegatizie inquadrati nel quinto e sesto livello CCNL, e da dotazioni di ufficio di scarso valore e rilevanza, senza integrare una realtà produttiva funzionalmente organizzata in modo autonomo.

In tal senso assumono rilievo innanzitutto le modalità di svolgimento delle attività trasferite prima della cessione, allegate dagli appellanti nel ricorso introduttivo e non specificamente contestate da Vodafone.

Quest'ultima ha, infatti, riconosciuto (punto 5.3 della comparsa di costituzione) che le attività oggetto di cessione erano solo una porzione dei servizi di cd. "call center", costituenti "parte integrante" della più ampia divisione aziendale di Customer Operations dedicata nel complesso all'erogazione dei servizi di assistenza alla clientela collegati alla fornitura del servizio di telefonia, e dei servizi di gestione del credito o Credit & Risk Management.

In particolare, si trattava di attività di natura operativa demandate a personale impiegatizio, consistenti nell'esecuzione



di procedure amministrative e tecniche, volte ad esempio all'abilitazione di una nuova scheda telefonica o a modifiche delle condizioni di utilizzo, sulla base di indicazioni provenienti dalle strutture di "front-line" o di "InHouse Sales", o nel sollecito e liquidazione dei crediti nella fase antecedente la cessazione dei rapporti con la clientela, in interazione operativa con altre strutture di back office e con l'Ufficio Contenzioso e l'Ufficio Contabilità

Non è contestato che tali attività di natura operativa si svolgessero secondo procedure elaborate dalle strutture sovraordinate di Vodafone, rimaste escluse dalla cessione, e con utilizzo della piattaforma e degli applicativi software dedicati di proprietà Vodafone, anche questi non inclusi tra i beni trasferiti. Dal testo dei due contratti – sia quello di cessione che quello di appalto contestualmente stipulato tra cedente e Comdata Care per la fornitura da parte di quest'ultima a Vodafone dei servizi coincidenti con le attività dei segmenti ceduti - emerge che sono rimaste in Vodafone non solo le diverse strutture aziendali con le quali i segmenti ceduti interagivano nelle diverse fasi dell'iter della pratica (a partire dall'input iniziale e dalla soluzione di eventuali problemi o necessità di chiarimenti nel corso dei passaggi della lavorazione, come confermato dalle deposizioni testimoniali citate dalla stessa Vodafone), ma anche le dotazioni hardware più rilevanti nonché i programmi informatici, programmi concessi in uso gratuito a Comdata



Care in modo da consentire ai lavoratori trasferiti di continuare ad utilizzarli connettendosi alla piattaforma Vodafone tramite password e login assegnate dalla stessa cedente (Allegato G al contratto di appalto).

Risulta, inoltre, dalla documentazione contrattuale che anche dopo il passaggio a Comdata Care per la lavorazione delle pratiche i lavoratori erano tenuti ad applicare la disciplina inerente i prodotti, i servizi e le modalità di esecuzione stabilita da Vodafone (cd. Procedure): disciplina che non era costituita da mere linee guida ma dalla dettagliata illustrazione dei passaggi da seguire attraverso la consultazione diretta del sistema di Knowledge Management (cd. Jack), elaborato e implementato esclusivamente dalla cedente Vodafone (Allegati A, B e G del contratto di appalto).

Gli elementi richiamati sono sufficienti a dimostrare la carenza di un apprezzabile livello di autonomia organizzativa delle attività operative oggetto della cessione, che non ha comportato il trasferimento dei beni e degli strumenti essenziali per assicurare lo svolgimento di tali attività da parte dei lavoratori ceduti, quali l'insieme delle procedure di esecuzione delle lavorazioni oggetto di fornitura e le principali dotazioni informatiche, rimaste appannaggio esclusivo della cedente e oggetto solo di parziali e limitate integrazioni successive da parte della cessionaria.



Né può assumere decisivo rilievo contrario l'argomento relativo agli obblighi normativi che avrebbero ostato, per ragioni di tutela della privacy e dei dati sensibili, alla cessione dei programmi informatici comportanti l'accesso ai data base di proprietà Vodafone: laddove, come nella specie, la disponibilità di tali programmi sia un elemento essenziale ai fini dell'autonoma funzionalità economica dell'entità ceduta, ciò costituisce un limite intrinseco alla possibilità di procedere alla stessa cessione e non un argomento per giustificare, pur in assenza di tali elementi, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.

Sulla scorta del complesso degli elementi richiamati è provato che i segmenti ceduti non abbiano rivestito i caratteri di un'entità funzionalmente autonoma, essendo rimasti in capo a Vodafone i beni e le prerogative più rilevanti ai fini dell'organizzazione delle relative attività e della produzione del servizio finale.

Oggetto del trasferimento sono stati pertanto solo i rapporti di lavoro del personale impiegatizio di livello non apicale addetto alla lavorazione delle pratiche, privo di particolari specializzazioni o know how, unitamente alle relative postazioni di lavoro di scarsa consistenza materiale (circa € 300 ciascuna, secondo la quantificazione degli appellanti, non specificamente contestata dalle appellate).



Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. e l'inefficacia della cessione dei singoli contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 1406 c.c., in quanto privi del consenso dei lavoratori ceduti".

6.

Diversamente da quanto sostenuto dalle parti appellate, le conclusioni di cui al punto precedente, conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr., oltre alle pronunce già menzionate relative alla cessione per cui è causa, anche la già citata Cass. 6649/20), non sono in contrasto con la giurisprudenza comunitaria (*ex plurimis* Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C -51/00; sentenza 28 settembre 2015, C - 4587/12 e più recente 11 luglio 2018, C - 60/17) secondo cui il trasferimento deve riguardare “una entità economica che conserva la propria identità intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

Del resto, come osservato in un recente precedente di questa Corte, “sono ipotizzabili svariati interessi che possono indurre i lavoratori ceduti a contestare il loro trasferimento alle dipendenze del cessionario e tali interessi sono sicuramente tutelati dalla norma interna codicistica rappresentata dall'art. 1406 c.c., che subordina la cessione del contratto (a prestazioni corrispettive) di lavoro al consenso del lavoratore ceduto.

Per altro verso l'enfatizzazione degli orientamenti della giurisprudenza europea che puntano l'accento sul (diverso)



diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, derivano dall'altrettanto scontata considerazione che tali interventi giurisprudenziali traggono origine dalla normativa europea rappresentata dapprima dalle Direttive 14.2.1977 e 29.6.1998 e poi dalla Direttiva 12.3.2001, 2001/23/CE, ma evidentemente non possono estendersi alla disamina interpretativa della normativa interna degli Stati dell'Unione, come dimostrano i due interventi (in ultimo sent. Corte di Giustizia Europea 6.3.2014, C-458/12 ...) nei quali la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi da rinvii pregiudiziali nell'ambito di controversie nelle quali i lavoratori ceduti contestavano l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. (in punto trasferimento automatico del rapporto di lavoro) ed invocavano il disposto dell'art. 1406 c.c..

In altre parole le argomentazioni della società appellante trascurano totalmente di considerare il carattere per così dire ambivalente dell'art. 2112 c.c., la cui applicabilità viene invocata o negata in correlazione con l'interesse del lavoratore rispettivamente a proseguire la prestazione con il cessionario o a mantenerla con il cedente". Pertanto "... non si configura alcun contrasto interpretativo con la giurisprudenza comunitaria, posto che la stessa decisione già citata della Suprema Corte (17366/16), prendendo in esame le modifiche apportate all'art. 2112 c.c. dall'art. 32 del D. Lgs. 276/03, rileva che "la normativa nazionale non è stata rimodellata con



il fine di allargare l'ambito della fattispecie astratta della cessione di ramo d'azienda rispetto alla nozione adottata in sede comunitaria, considerato che il legislatore al contrario ha manifestato l'esplicita volontà di adeguarvisi" (v. sentenza n. 845/19 di questa Corte d'Appello).

7.

Deve, invece, essere respinta la domanda avanzata dalla appellante Ricca Maria Luisa che ha eccepito la violazione da parte di Vodafone Italiana s.p.a del D.lgs 276/2003 e della vigente normativa in materia di appalto di manodopera, richiedendo la declaratoria che tra lei e la Vodafone si era costituito, ed era stato eseguito, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dalla sua assunzione presso l'interposta Comdata s.p.a, con le conseguenze di legge.

Infatti nel ricorso introduttivo del giudizio manca del tutto una qualsiasi allegazione sulla lavoratrice in questione: le ragioni per le quali si trovava ad operare nell'appalto, le mansioni da lei svolte in concreto, da chi nello specifico la stessa ricevesse gli ordini e le direttive sul lavoro.

Il nome della appellante non appare mai, né è dato comprendere la diversità della sua posizione e delle conclusioni da lei rassegnate rispetto a quelle proposte in via principale dagli altri ricorrenti.



Si rammenta che era onere della lavoratrice (che non ha eccepito l'invalidità della cessione del ramo d'azienda) provare i fatti costitutivi del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla committente, onere assolutamente non assolto.

8.

Le spese di entrambi i gradi sono liquidate secondo la soccombenza, in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, e, pertanto, applicando il valore medio relativo alle cause di valore indeterminabile con l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/14, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. c) D.M. 37/18, per l'assistenza di più soggetti oltre il primo (del 30% fino al decimo e del 10% fino al trentesimo), con distrazione in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto richiesta.

Appare equo, alla luce della estrema complessità della causa e della sua astratta controvertibilità (alla luce della contrastante giurisprudenza di merito sviluppatasi sui fatti di causa), compensare le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante Ricca Maria Luisa e le appellate.

Si dà atto che in dispositivo, per mero errore materiale, non è stato scritto: "compensa le spese del presente grado di giudizio tra Ricca Maria Luisa e le appellate".

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,



respinge l'appello proposto da Maria Luisa Ricca,
in accoglimento degli altri appelli,
accerta l'insussistenza dei requisiti per la cessione del ramo di
azienda tra Vodafone Italia spa e Comdata spa e per l'effetto
dichiara l'inefficacia nei confronti degli appellanti della cessione
dei rapporti di lavoro ed ordina a VODAFONE ITALIA SPA di
ripristinare i predetti rapporti;
condanna le appellate in solido a rimborsare agli appellanti le
spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 32.315,00
e per il presente grado in euro 30.429,00 con distrazione a favore
degli avv. Iannello e Cirillo, il tutto oltre rimborso forfettario,
Iva e cpa.

Così deciso all'udienza dell'8 settembre 2020

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Piero Rocchetti

LA PRESIDENTE

Dott. Clotilde Fierro



